



Riunione del 10 giugno 2013

F.I.P.A.V.

CORTE FEDERALE C.U. n 10 del 3 LUGLIO 2013

Composta da:

Avv. Renato Tobia
Avv. Massimo Rosi
Avv. Claudio Di Tullio

Presidente
Vice Presidente
Componente

**RICORSO PROPOSTO DALLA A.S.D. PALLAVOLO MARTINA
AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE APPELLO
FEDERALE FIPAV DEL 6/5/2013 – C.U. n. 22.**

LA CORTE FEDERALE

esaminati gli atti del procedimento e le memorie difensive delle parti, udito il difensore della A.S.D. PALLAVOLO MARTINA e preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale;

respinta in via preliminare l'istanza di trattazione congiunta di questo procedimento con altri incardinati dalla ASD PALLAVOLO MARTINA per assenza di connessione soggettiva ed oggettiva;

preMESSO

che la ASD PALLAVOLO MARTINA ha impugnato la Decisione della CAF – C.U. n. 22 del 6/5/2013, avente ad oggetto il reclamo avverso l'omologa della gara del campionato nazionale di serie B1 maschile girone C tra Materdomini e Pallavolo Martina Franca, la quale, nell'assumere la propria statuizione, si è attenuta alla Delibera n. 5 del 26/1/2013 con la quale il Consiglio Federale FIVAP ha annullato il cambio di denominazione della soc. r.l. MATERDOMINI fatta, però, salva l'attività agonistica comunque svolta nell'annata sportiva, dichiarando di doversi uniformare alla Delibera Consiliare sopra citata non rientrando nei propri poteri quello di sindacarne la legittimità sul piano sistematico, statutario e/o regolamentare;

a sostegno della impugnazione proposta la ASD Pallavolo Martina assume che la Decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui attribuisce al Consiglio Federale un potere, ovvero quello di sanare l'attività sportiva svolta irregolarmente o da soggetti non legittimati che non è previsto da alcuna norma statutaria o regolamentare;

assume, altresì, che la Sentenza della CAF sarebbe affetta da ulteriori sintomatici vizi in quanto non avrebbe tenuto conto di ulteriori violazioni dei Regolamenti FIPAV insite nel provvedimento di rigetto del reclamo proposto avverso l'omologa della gara del 17/2/2013;



tanto premesso

la domanda di cui al Ricorso introduttivo del giudizio non appare fondata.

la ASD MATERDOMINI SRL ha richiesto alla FIPAV la ratifica del cambio di denominazione.

Con la delibera del Consiglio Federale FIPAV n. 141 del 20-7-2012, è stato ratificato il cambio di denominazione della società con codice 150730040 dalla denominazione ASD MATERDOMINI SRL alla denominazione ASD MATERVOLLEY CASTELLANA A.R.L.

In data 8 novembre 2012, con raccomandata A/R, l'Avvocato Manuela Magistro chiedeva per il sodalizio NEW MATER VOLLEY chiarimenti in merito all'affiliazione della società ASD MATERVOLLEY CASELLANA AR, ed al cambio di denominazione.

In data 19 Novembre 2012 la FIVAP rendeva noto all'avv. Magistro che il cambio di denominazione era stato effettuato in conformità alle regole federali e che, comunque, erano in corso tutti i necessari accertamenti.

In data 20 Novembre 2012 la Procura Federale, cui il precedente carteggio era stato rimesso, archiviava il procedimento aperto nei confronti della società ASD MATERVOLLEY CASTELLANA AR codice 15073004 a seguito dell'esposto dell'Avv. Magistro dell'8 Novembre, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento.

L'Ufficio Tesseramento completava l'istruttoria e ne rimetteva le risultanze al Consiglio Federale per la riunione del 25 gennaio 2013.

In data 25 gennaio 2003 il Consiglio federale, alla luce dell'istruttoria svolta dall'Ufficio tesseramento, adottava la nota delibera (n. 5/2013 – doc.1) rimettendo altresì nuovamente gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine ai comportamenti illeciti eventualmente posti in essere.

Il Consiglio Federale FIPAV che ha competenza a provvedere in tema di cambio di denominazione societaria (ART. 37), con l'adozione del provvedimento impugnato, ha posto in essere un atto legittimo esercitando le proprie attribuzioni esattamente nell'ambito delle competenze a sé assegnate dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Nel caso in esame il Consiglio Federale dunque non ha inciso in via costitutiva sugli effetti dell'attività sportiva svolta (campionato), ma ha soltanto, in via dichiarativa, affermato una conseguenza diretta al ripristino della originaria denominazione societaria dell'unico soggetto federale riconosciuto ed affiliato.

Ciò premesso, richiamate le considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene conforme alle norme statutarie il Deliberato della CAF Com. Uff. n. 22 del 6/5/2013 nel quale viene affermato che il Giudice Unico Federale e la CAF debbano necessariamente uniformarsi alla Delibera Consiliare;

La Corte fa propria questa affermazione di principio ritenendosi carente del potere di sindacare la legittimità di una Delibera del Consiglio Federale della FIPAV che peraltro pare assunta nel rispetto delle norme statutarie;



P.Q.M.

Delibera la inammissibilità del Ricorso disponendo l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Roma, 3 luglio 2013